

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### 1. Oggetto del contratto

Il presente Capitolato di appalto ha per oggetto le seguenti attività:

- Assistenza e supervisione nella redazione dei documenti contabili previsionali e consuntivi (Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale, Conto Economico istituzionale e Conto Economico dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, situazione amministrativa e prospetto degli indicatori finanziari ed economici generali);
- Assistenza e supervisione nella gestione dei residui
- Assistenza e supervisione alle variazioni di bilancio
- Assistenza nella gestione degli adempimenti di natura fiscale
- Assistenza e supervisione agli adempimenti di natura contabile/amministrativa verso Ministeri (es. comunicazione stock del debito, censimento partecipazioni pubbliche, S.I.C.O. ecc).

### 2. Durata del rapporto contrattuale

Il servizio di cui in oggetto avrà una durata di 24 mesi decorrenti presumibilmente dall'01/10/2024 al 30/09/2026.

### 3. Modalità di esecuzione

L'affidatario dovrà assicurare la gestione integrale del servizio, così come previsto nel presente Capitolato, sin dal primo giorno di decorrenza del contratto di appalto.

L'affidatario deve eseguire l'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio garantendo l'approvvigionamento delle attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi.

Il servizio è svolto presso la sede del contraente, anche mediante contatti telefonici o posta elettronica ordinaria, e a mezzo di posta certificata per pareri/consulenze.

È richiesto l'intervento presso la sede dell'ODCEC per le attività finalizzate a portare a termine gli incarichi, ove necessario, con carattere di urgenza.

L'affidatario, a proprie cure e spese, dovrà acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per l'espletamento dell'incarico, senza che ciò rechi pregiudizio all'attività dell'ODCEC o che causi ritardi agli adempimenti di qualsiasi natura (fiscali, contributivi, ecc.) gravanti sull'ODCEC.

I competenti uffici dell'ODCEC invieranno tramite PEC all'affidatario la documentazione necessaria al fine di consentire la redazione della documentazione

contabile/amministrativa/fiscale, concordando i tempi con l'affidatario, in tempo utile per rispettare le scadenze inerenti all'adempimento.

L'affidatario deve essere in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all'esecuzione dei servizi oggetto del contratto da stipularsi e, in particolare, di procedure informatiche e telematiche che consentano il collegamento con l'Agenzia delle Entrate, il sistema camerale e qualsiasi altro Ente pubblico sia necessario raggiungere per gli adempimenti oggetto del presente Capitolato.

L'affidatario invierà in tempo utile i prospetti (copia modelli F23, F24, ecc.) per il rispetto dei pagamenti, al massimo 2 giorni lavorativi prima della scadenza dovuta per legge.

L'attività di supporto nella verifica degli adempimenti fiscali e nell'esame e soluzione di problematiche di natura fiscale e tributaria sarà svolta mediante contatti telefonici o a mezzo posta elettronica e, qualora ciò non sia sufficiente, attraverso specifici incontri presso la sede dell'ODCEC.

Le consultazioni per le vie brevi (telefono, posta elettronica) dovranno essere rese immediatamente e comunque entro la giornata in cui viene formulata la richiesta ovvero, qualora le specifiche circostanze non lo consentano, entro la giornata successiva a quella della richiesta.

Gli adempimenti fiscali e di bilancio, quelli ad essi collegati o conseguenti, devono essere eseguiti nello scrupoloso rispetto dei termini di legge.

Le risposte alle richieste di pareri devono essere rese entro 3 giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione della richiesta all'indirizzo digitale del contraente. Eventuali tempi inferiori o più ampi per il rilascio del parere sono concordati in relazione alla complessità del quesito e all'esigenza dell'ODCEC di acquisire la risposta.

L'affidatario è tenuto a seguire le istruzioni, le direttive e le richieste che perverranno dall'ODCEC per il tramite del DEC. L'affidatario dovrà, per tutti i servizi descritti e per tutta la durata del contratto:

- garantire un'assistenza telefonica o mediante posta elettronica per qualunque esigenza e/o problematica contabile, tributaria e amministrativa dell'ODCEC in ogni giorno lavorativo (ad eccezione di un periodo di pausa estiva non superiore, comunque, a giorni 15) dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- mantenere opportuni contatti con gli addetti degli uffici competenti dell'ODCEC al fine di verificare il buon andamento dei servizi;
- garantire la presenza propria o di un proprio incaricato durante incontri periodici di analisi, e approfondimento sulle tematiche oggetto del presente Capitolato, presso la sede dell'ODCEC o in modalità telematica o telefonica. Tali incontri potranno svolgersi con cadenza anche settimanale e potranno essere fissati in ogni giorno lavorativo (ad eccezione di un periodo di pausa estiva non superiore, comunque, a giorni 15) dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

- in caso di necessità, su richiesta del committente il servizio potrà essere svolto anche presso la sede dell'ODCEC, o in modalità telematica, o presso altre sedi che saranno concordate tra il committente e l'affidatario.

#### 4. Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal DEC per l'avvio del contratto. Qualora l'affidatario non adempia, l'ODCEC ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'ODCEC si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'affidatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in modo specifico controlli di rispondenze e qualità.

L'affidatario si impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni al DEC. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, sotto il profilo tecnico e/o funzionale, l'affidatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

#### 5. Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per gli studi professionali ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

#### 6. Subappalto e di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto nelle forme di legge.

#### 7. Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, una cauzione pari al 5% dell'intero importo contrattuale, fornita secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, che dovrà avere efficacia pari alla durata dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra è causa di revoca dell'affidamento.

## 8. Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata dall'ODCEC in rate trimestrali.

Il pagamento resta subordinato all'invio da parte dell'affidatario della relativa fattura elettronica (codice univoco UFET80).

Per quanto riguarda tutti i pagamenti, l'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, comma 8, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. A tale fine, la fattura dovrà recare il codice identificativo di gara (CIG) pena la non accettazione.

Il pagamento dell'importo dovuto avverrà mediante bonifico bancario, dopo avvenuto accertamento della regolarità delle prestazioni ed a condizione di regolare situazione contributiva.

A tal fine, l'affidatario sarà tenuto a comunicare all'ODCEC, pena la nullità assoluta del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente servizio, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

## 9. Inadempienze e clausole penali

Il contraente deve uniformarsi alle leggi e regolamenti che attengono ai servizi intellettuali oggetto del Capitolato.

Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto non sia garantito il livello dei servizi richiesto o si siano verificati inadempimenti, ritardi, inefficienze o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel Capitolato, l'ODCEC, per il tramite del DEC, trasmette una comunicazione scritta indirizzata al domicilio digitale del contraente, contenente la puntuale motivazione delle contestazioni, la richiesta di giustificazioni e il termine entro cui conformarsi alle condizioni contrattuali.

Il contraente può formulare le proprie deduzioni mediante comunicazione indirizzata al domicilio digitale dell'ODCEC, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, che possono essere ridotti fino a 2 in caso di urgenza.

Se le giustificazioni addotte non sono ritenute accoglibili, o in caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'ODCEC, valutata la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidiva, applica una penale nella misura di seguito indicata:

- ritardo nelle attività relative alla determinazione e comunicazione degli importi e alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni (redditi, IRAP, IVA, ecc.): tra l'1 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, salvo il

risarcimento di tutti i danni conseguenti, oltre il pagamento della mora applicata dall'ente di riscossione;

- ritardo nella redazione dei pareri richiesti: tra l'1 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- per ogni adempimento inesatto o inadempimento non grave, accertato dalla stazione appaltante: tra l'1 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sopra indicate sono fissate in ragione della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva nella stessa infrazione o oltre due sanzioni in ciascun anno di durata contrattuale, la sanzione applicata è aumentata fino al 5% dell'ammontare netto contrattuale in relazione alla gravità dell'inadempimento.

L'ODCEC, oltre all'applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

A seguito di comprovato errore nella predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti e/o pareri richiesti, sarà integralmente addebitata all'affidatario ogni sanzione, multa o ammenda eventualmente comminata all'ODCEC, fatta salva ogni successiva azione per la richiesta di danni cagionati dall'errore medesimo.

In caso di omessa esecuzione, anche parziale, degli adempimenti di cui al presente Capitolato, l'ODCEC si riserva di eseguire direttamente o far eseguire ad altro operatore i servizi non effettuati, addebitando all'affidatario i relativi costi, fatta salva ogni successiva azione per la richiesta di danni.

La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario all'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che ha determinato l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le penali applicate saranno detratte dagli importi delle fatture non ancora liquidate o dal deposito cauzionale definitivo.

L'affidatario non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo a sua discolpa cause di forza maggiore o altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all'ODCEC, entro 5 giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuto conoscenza.

Fatto salvo quanto sopra previsto, l'affidatario per i servizi posti a suo carico non potrà invocare la mancata applicazione delle penali previste contrattualmente adducendo l'indisponibilità di personale, mezzi e attrezzature, pezzi di ricambio o materiale di consumo, anche se dovuta a forza maggiore o altra causa indipendente dalla sua volontà, se non dimostra, altresì, che non ha potuto evitare l'inadempimento.

## 10. Recesso unilaterale

L'ODCEC può recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi del comma 2 dell'art. 1373 del C.C., senza che l'appaltatore possa nulla pretendere, mediante formale comunicazione da notificarsi per iscritto a mezzo PEC alla ditta almeno con 30 giorni di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento e fino al termine della prestazione secondo la procedura prevista dall'art. 123 del Dlgs 36/2023.

In caso di recesso da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente e a regola d'arte, secondo quanto previsto dal contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche in natura risarcitoria e a ogni altro compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.

## 10. Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Dlgs 36/2023.

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto, oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, nei seguenti casi:

- sopravvenute cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Dlgs n 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3 del Dlgs 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- perdita, dopo l'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti richiesti alla ditta aggiudicataria per l'esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria del Committente.

La risoluzione del contratto, nei casi previsti dal presente Capitolato, comporterà, come conseguenza, la sospensione del pagamento anche per le prestazioni effettuate nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, quando nel corso dell'esecuzione del contratto l'ODCEC accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare mediante apposita diffida ad adempiere un congruo termine entro il quale l'affidatario si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. Salvo il diritto al risarcimento del danno, all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il

contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per fatto o causa dell'appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penalità, al verificarsi anche disgiunto dei seguenti inadempimenti:

- ritardo superiore a 5 giorni naturali e consecutivi, nell'assunzione dell'appalto (consegna del servizio) rispetto al termine comunicato dal Committente;
- applicazione alla ditta appaltatrice, nell'arco di mesi tre, di numero tre penali di cui al precedente articolo 15;
- quando l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- il verificarsi di due inesatti adempimenti contrattuali che causino danno patrimoniale, sanzioni carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;
- frode, colpa grave e abituale negligenza;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
- perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione;
- in caso di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- interruzione totale ingiustificata del servizio per più di 72 ore consecutive;
- in caso venga accertata da parte dell'ODCEC o dai preposti uffici ispettivi la totale insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati, o la non applicazione del CCNL di categoria;
- in caso si verifichi il mancato rinnovo ovvero la revoca delle autorizzazioni richieste dalle vigenti disposizioni di legge nella materia oggetto dell'accordo;

L'affidatario può chiedere la risoluzione in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'affidatario, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c.

L'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.

In ogni caso di riscontro, con frequenza o con caratteristiche di rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenze, mancata rispondenza del servizio ai requisiti e alle prescrizioni del presente Capitolato, il Committente procederà a diffidare l'Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause motivate nella diffida, nonché l'avvertimento che, in caso di inosservanza, si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore. Il permanere delle cause motivate nella diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati in diffida, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione dà diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti vantati dall'appaltatore nei confronti dell'ODCEC, nonché sulla cauzione prestata ai sensi dell'articolo 7.

Con la risoluzione del contratto sorge nella Stazione Appaltante, il diritto di affidare l'appalto a terzi, in danno dell'appaltatore.

L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta in forma amministrativa, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### 11. Spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.4, il presente contratto è esente dall'imposta di bollo.

### 12. Trattamento dei dati personali

L'ODCEC di Bari, in qualità di titolare, tratterà i dati personali dei rappresentanti legali dei candidati e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari alla presente procedura di scelta del contraente in forza di basi giuridiche connesse alle norme che regolano i contratti pubblici e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 6, p. 1, lett. c del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

L'ODCEC di Bari tratterà i dati personali del rappresentante legale del soggetto aggiudicatario e gli altri dati personali che si renderanno necessari durante il periodo contrattuale esclusivamente per l'esecuzione del contratto stesso (art. 6, p. 1, lett. B del GDPR) o per adempiere ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR).

I predetti dati personali saranno

- comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio dell'ODCEC di Bari;
- trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
- conservati per l'intera durata del contratto fatto salvo l'eventuale contenzioso e quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:

- richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
- richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR);
- richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR);



- richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);
- opporsi al trattamento dei propri dati (Art. 21 del GDPR);
- effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma – protocollo@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR) oltre che proporre ricorso all'autorità giudiziaria competente;
- proporre specifico ricorso all'Autorità giudiziaria competente.

Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei dati personali l'interessato potrà contattare il titolare ai seguenti recapiti:

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari Via Venezia 13 70122 Bari  
Tel. 080/5231691 email: info@odcecbari.it pec: ordinecommercialistibari@pec.it

oltre che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai seguenti recapiti:

Dott. Francesco Maldera – Tel. 3204306115 – email fmalde@libero.it – PEC francesco.maldera@pec.it

Si precisa fin d'ora e senza alcuna successiva e specifica comunicazione che, nell'ambito dell'eventuale contratto, l'aggiudicatario agirà, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come Responsabile del Trattamento dei Dati Personali necessari allo svolgimento del servizio sopra indicato per conto dell'ODCEC di Bari. Sin d'ora, pertanto, nella presentazione della candidatura si impegnerà esplicitamente, in caso di conclusione del contratto, a svolgere tale ruolo in modo che:

- a) i dati personali siano trattati esclusivamente per le attività previste dal servizio;
- b) i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; in particolare, fornisca agli interessati le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del GDPR con contenuti e secondo modalità preventivamente concordate con il Responsabile della Protezione dei Dati dell'ODCEC di Bari;
- c) i dati personali, qualora sia necessario trattarli, siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- d) i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) i dati personali siano esatti e, ove necessario, aggiornati (i dati inesatti dovranno essere opportunamente e tempestivamente cancellati o rettificati);
- f) i dati personali siano conservati per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento della finalità per i quali sono trattati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative;
- g) si attenga alle istruzioni impartite all'ODCEC, in qualità di Titolare del Trattamento, anche con riferimento a quelle successivamente comunicate secondo le esigenze che potranno intervenire;

- h) adottati misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è stato effettuato conformemente agli obblighi imposti dal GDPR e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato;
- i) adottati tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento ex art. 32 GDPR, tenendo conto della natura dei dati e della finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tale scopo assicurerà - in particolare e su base permanente - la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi;
- j) garantisca, per quanto di competenza, il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali; nell'ipotesi di un'eventuale violazione di dati, darà immediata comunicazione al Responsabile per la Protezione dei Dati dell'ODCEC di Bari, alla casella PEC francesco.maldera@pec.it, collaborando al fine di adempiere agli obblighi di notificazione alle Autorità competenti e di comunicazione della violazione agli interessati (c.d. Data Breach - ex artt. 33 e 34 del GDPR);
- k) predisponga misure tecniche e organizzative atte a garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento dell'interessato;
- l) garantisca l'assoluta riservatezza dei dati trattati a qualsiasi titolo nonché il rispetto dei divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare del Trattamento e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti;
- m) non utilizzi i dati cui abbia accesso per finalità incompatibili con l'oggetto del servizio;
- n) predisponga ed aggiorni il Registro dei trattamenti relativamente alle attività contrattualmente stabilite (ex art. 30 GDPR), provvedendo a fornire all'ODCEC di Bari le informazioni e la documentazione eventualmente richieste;
- o) comunichi gli eventuali nuovi trattamenti che fosse necessario intraprendere per l'esecuzione delle attività previste dal servizio;
- p) garantisca che qualsiasi iniziativa ad impatto privacy, connessa all'incarico, venga progettata nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali (privacy by design) e siano a tal fine previste le più opportune misure tecniche e organizzative atte a garantire che i dati personali siano trattati sistematicamente – per impostazione predefinita - in sicurezza ed esclusivamente per le finalità previste del singolo trattamento (privacy by default);
- q) stabilisca, per ogni processo di trattamento, la necessità di valutare l'impatto sulla protezione dei dati (DPIA, ex art. 35 GDPR) e, qualora l'esito della DPIA denoti un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, provveda a predisporre le attività di consultazione preventiva ex art. 36 GDPR;
- r) comunichi preventivamente le attività di trattamento che intende affidare ad altri tenendo presente che, in tal caso, il subresponsabile dovrà a) possedere i requisiti richiesti dall'art. 28 GDPR; b) offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'interessato; c) essere

- assoggettato agli stessi obblighi derivanti dalla presente designazione. Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà, comunque, vigilare sul corretto operato del subresponsabile, garantendo il rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali;
- s) nomini i soggetti autorizzati al trattamento, fornendo agli stessi informazioni adeguate ed istruzioni dettagliate impegnandosi, altresì, a vigilare sul corretto operato degli stessi. Il soggetto aggiudicatario eserciterà, a tal fine, ogni più idonea attività di controllo e verifica affinché le disposizioni impartite siano correttamente eseguite;
  - t) adotti misure atte a garantire che i propri incaricati rispettino gli obblighi di riservatezza e di non divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza a seguito dello svolgimento delle attività previste dal servizio, anche successivamente al termine del contratto;
  - u) consenta ai soggetti individuati dall'ODCEC di Bari l'effettuazione delle ispezioni di cui al punto h paragrafo 3 dell'art. 28 del GDPR.

Al termine dell'incarico, il soggetto aggiudicatario provvederà:

- a restituire i dati che ha trattato per conto dell'ODCEC di Bari, siano essi su supporto analogico o digitale; per quest'ultimo supporto saranno concordati gli specifici formati per la restituzione;
- a cancellarne definitivamente le copie eventualmente presenti presso le sue infrastrutture, eccetto quelle per le quali l'ordinamento giuridico vigente prevede un obbligo di conservazione da parte dello stesso aggiudicatario.

### 13. Legge applicabile e foro competente

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Nello specifico, la stipula del contratto avverrà a mezzo MEPA e successivo scambio a mezzo PEC del detto contratto.

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o all'efficacia del contratto medesimo sarà di competenza esclusiva del Foro di Bari.

IL VICE PRESIDENTE  
Dotz. Domenico LORUSSO

